

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA

LOMBARDIA

– MILANO

Ricorre la dott.ssa Francesca Maria Mauro, nata a Lamezia Terme (CZ) il 29/12/1989 (c.f. MRAFNC89T69M208M) rapp.ta e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura in separato atto, dall'avv. Luisa Acampora (C.F. CMPLSU59P47I208L) e dall'avv. Riccardo Ferretti (C.F. FRRRCR92A11F839U) e con loro elett.te dom.to presso gli indirizzi pec luisa.acampora@ordineavvocatita.it – avvocato.ferretti@pec.it ed al fax 081/663383

Contro: il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** in persona del Ministro p.t.;

l'**USR per la Lombardia** in persona del legale rapp.te p.t.;

la **Commissione di concorso per la Lombardia** in persona del legale rapp.te p.t.

Nonché nei confronti di:

Interlandi Annalisa domiciliata presso l'indirizzo PEC annalisa.interlandi@pec.it

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari:

- a) dell'esito negativo della correzione della prova tecnico-pratica della candidata n. 906, come riportato nel verbale n. 27/B del 26/5/2020 sottoscritto dalla Sottocommissione n. 2 del concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti DSGA per la Lombardia, nella parte in cui assegna alla ricorrente un punteggio complessivo per la seconda prova pari a 16/30;
- b) della griglia di valutazione dell'elaborato tecnico-pratico della ricorrente sottoscritta dalla Commissione concorsuale al termine della correzione della prova;
- c) dell'avviso n. prot. MI AOO DRLO R.U. 11457 del 09/06/2020, pubblicato dalla dal USR per la Lombardia, contenente l'elenco degli ammessi alla prova orale ed il calendario delle sedute della prova orale del concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti DSGA indetto con D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018, nella parte in cui non comprende la ricorrente;
- d) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per la ricorrente.

FATTO

A) La ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale a 2004 posti di Direttore dei servizi generali e amministrativi, indetto con decreto del Direttore generale del personale della scuola prot. n. 2015 del 20 dicembre 2018 (doc.1).

Il bando prevedeva che le procedure concorsuali venissero espletate a livello regionale

per un numero di posti determinato, aumentato di una quota pari al 20% dei posti messi a bando per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore (successivamente detta quota è stata innalzata al 30% dei posti messi a bando per la singola regione).

I partecipanti al concorso potevano scegliere di partecipare in una sola regione, a prescindere da quella di residenza; la ricorrente inoltrava domanda di partecipazione per la regione Lombardia dove i posti messi a concorso erano **451**, con possibilità di aumento del 30% per ulteriori **135** posti.

Dopo il superamento delle prove preselettive, la ricorrente era ammessa a svolgere le prove scritte, tenutesi nei giorni 5 e 6 novembre del 2019.

Tale prova si suddivideva in due prove differenti della durata di 180 minuti ciascuna, alla prima ella conseguiva il punteggio totale di 21/30; sicché, la Commissione procedeva alla valutazione della prova tecnico-pratica secondo la griglia di valutazione ministeriale predisposta per tale prova (doc. 2).

B) La prova di carattere teorico-pratico, consisteva nella risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione di un atto, su di un argomento di cui all'allegato B del predetto D.M. e la ricorrente conseguiva il punteggio di 16/30.

C) In merito ai criteri di assegnazione del punteggio della seconda prova venivano fissati per parametri di giudizio i voti numerici nei seguenti termini:

1° Inquadramento normativo (capacità di individuare ed utilizzare i corretti riferimenti normativi) – insufficiente: punti da 0 – 1 – 2; lacunosa: punti da 3 – 4 – 5; adeguata: punti 6; buona: punti 7; ottima: punti 8;

2° Trattazione del caso proposto (analisi delle problematiche oggetto del caso e individuazione delle relative soluzioni; capacità argomentativa) insufficiente: punti 0 – 1 – 2; lacunosa: punti 3 – 4 – 5; adeguata: punti 6; buona: punti 7; ottima: punti 8.

3° Pertinenza e correttezza dell'atto predisposto dal candidato per la soluzione del caso proposto (organicità, pertinenza e completezza dell'atto; adeguatezza dell'atto alle soluzioni individuate nella trattazione del caso) punti 0 – 1 – 2; lacunosa: punti 3 – 4 – 5; adeguata: punti 6; buona: punti 7 – 8; ottima: punti 9.

4° Correttezza logico-formale (Correttezza, completezza e coerenza dell'elaborato) insufficiente: punti da 0 – 1; lacunosa: punti 2; adeguata: punti 3; buona: punti 4; ottima: punti 5.

D) L'USR della Lombardia, in data 9/06/2020, pubblicava l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, nonché il calendario delle prove orali con inizio il 29/06/2020 ad oggi ancora in corso, da cui la dott.ssa Mauro era esclusa (doc. 3).

Si evidenzia che i candidati ammessi alla prova orale sono 207, sebbene i posti

disponibili messi a concorso fossero 451 e, pertanto rimarranno scoperti senza vincitore ben 244 posti.

Tale dato assume caratteri particolarmente preoccupanti in considerazione delle difficoltà organizzative che dovranno essere affrontate alla riapertura delle scuole, considerata la carenza di personale ed anche che la funzione del DSGA all'interno dell'istituto scolastico è proprio quella di garantire l'efficienza organizzativa e la direzione del personale ATA.

F) Appreso l'esito negativo, la ricorrente inoltra istanza di accesso agli atti, al fine di ottenere copia dei propri elaborati scritti, del verbale della seduta di correzione della Commissione concorsuale e della griglia di valutazione del proprio compito.

Ebbene, della documentazione trasmessa (doc. nn. 4 – 5) dopo l'accesso è stato constatato che:

per la prova tecnico-pratica la ricorrente ha conseguito la valutazione complessiva di 16/30 così articolata:

- **1° Inquadramento normativo Punti 5**
- **2° Trattazione del caso proposto Punti 5**
- **3° Pertinenza e correttezza dell'atto predisposto dal candidato per la soluzione del caso proposto Punti 4**
- **4° Correttezza logico-formale Punti 2**

Raggiungendo il voto finale per la prova tecnico-pratica di PUNTI 16/30, risultato insufficiente rispetto al minimo previsto (21/30) per l'ammissione agli orali.

La valutazione della prova non è aderente ai citati criteri di valutazione ed è, pertanto, illegittima e gravemente lesiva degli interessi della dott.ssa Mauro, sicché il giudizio complessivo è meritevole di annullamento, previa adozione di misure cautelari, per i seguenti

MOTIVI

I.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA TECNICO PRATICA. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

A) Orbene, la valutazione assegnata alla seconda prova (16/30) appare non coerente rispetto ai criteri di valutazione prestabiliti dal MIUR.

Invero, il giudizio reso risulta evidentemente irragionevole rispetto al contenuto della

prova della ricorrente, considerato che la valutazione di “lacunosa” presuppone carenze contenutistiche ed argomentative del tutto assenti nell’elaborato presentato dalla dott.ssa Mauro, che, anzi, si distingue sotto il profilo della completezza e della correttezza logico-formale.

La ricorrente ha, infatti, compiutamente analizzato la normativa prevista al Decreto Interministeriale n. 129 del 2018 e dal D.Lgs. 50/2016, trattando la capacità e l’autonomia negoziale, che spetta attualmente alle istituzioni scolastiche e soffermandosi sulle modalità di esplicazione delle procedure di affidamento, indette dalle istituzioni scolastiche.

In merito a tali argomenti si è fatto riferimento a vari articoli del D.lgs. n. 50 del 2016, aggiornato al DL n. 32 del 18 aprile 2019 (c.d. sblocca-cantieri), per quanto concerne gli importi determinati per l’affidamento.

Per quanto riguarda la risoluzione del caso pratico la dott.ssa Mauro ha giustamente applicato l’art. 36, co. 1, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici.

Infatti, la stazione appaltante può procedere tramite affidamento diretto con determina a contrarre previa valutazione di preventivi ricevuti da operatori economici.

Inoltre si evidenzia che nella risoluzione del caso teorico pratico la ricorrente ha applicato ciò che era stato consentito dalla riforma dello sblocca-cantieri ed anche pubblicato sul sito del MIUR, facendo proprie le indicazioni esplicate nei c.d. “Quaderni MIUR”.

Considerata la completezza della trattazione elaborata dalla dott.ssa Mauro e la correttezza, sia sotto il profilo formale che contenutistico, della determina predisposta, risulta manifesto l’errore di valutazione commesso dalla Commissione per quanto riguarda l’elaborato della ricorrente, soprattutto in virtù dell’attribuzione della valutazione di “lacunosa” che presuppone carenze contenutistiche **assolutamente assenti** nella prova della ricorrente.

Orbene, l’esito della correzione dell’elaborato tecnico-pratico della ricorrente è affetto da un grave vizio di eccesso di potere, non essendo stati correttamente applicati i criteri di valutazione da parte della Commissione concorsuale locale.

La Sulla valutazione dell’elaborato rispetto ai parametri della griglia prevista per la prova tecnico pratica va precisato che:

- In base al criterio relativo all’inquadramento normativo è stato assegnato alla ricorrente un punteggio di **5 su 8** (quindi LACUNOSA), nonostante la ricorrente abbia precisamente individuato **TUTTE** le normative di riferimento e, pertanto, non si comprende il motivo per il quale non le è stato assegnato il punteggio **massimo** di 8.

È evidente che la candidata abbia individuato la corretta normativa da applicare e la procedura da seguire per sviluppare e risolvere il caso concreto, ciò rende illogica ed irragionevole la valutazione di “lacunosa” assegnata dalla Commissione per il criterio in parola;

- In base al secondo criterio, relativo alla **trattazione del caso** proposto, la candidata ha conseguito un punteggio di **5 su 8** quindi la prova è stata ritenuta “molto” lacunosa.

Ebbene, in tal caso è di lapalissiana evidenza l’incongruenza tra i criteri di valutazione ed il giudizio della Commissione; infatti, l’assegnazione della valutazione di “lacunosa” – nel caso specifico addirittura con il voto di 5 – presuppone gravi deficienze contenutistiche o comunque l’aver omesso di trattare questioni principali rispetto alla materia oggetto di prova.

Tali errori o omissioni sono del tutto assenti nell’elaborato della ricorrente che, al contrario, ha trattato le questioni oggetto di prova in maniera chiara ed esaustiva, individuando la soluzione corretta e argomentando il percorso logico seguito, anche in tal caso, quindi, non si comprende il ragionamento percorso dalla Commissione nell’applicazione dei criteri di valutazione ministeriali, in quanto è evidente che la prova della dott.ssa Mauro avrebbe meritato una valutazione almeno di “adeguata” se non di “buona”, poiché non si ravvedono né errori né mancanze sotto il profilo contenutistico atte a giustificare una valutazione così bassa come è quella di “molto lacunosa”;

- In base al terzo criterio, relativo alla **pertinenza e correttezza dell’atto predisposto**, è stato assegnato un punteggio di **4 su 9** quindi anche in questo caso la Commissione ha ritenuto “molto” lacunoso l’elaborato, nonostante la correttezza tecnico-normativa della determina a contrarre predisposta dalla ricorrente, ed anche che tale atto fosse l’unico idoneo a risolvere il caso oggetto di prova e, pertanto, la scelta risolutiva presa dalla dott.ssa Mauro non poteva che essere ritenuta adeguata alle soluzioni individuate nella parte teorica;

- Infine, in base al quarto criterio, relativo alla **correttezza logico-formale**, è stato assegnato il punteggio di **2 su 5**, quindi lacunosa, cosa alquanto anomala, considerata la chiarezza espositiva, la completezza e la coerenza logica delle conclusioni tratte dalla ricorrente nel proprio elaborato, nonché la piena correttezza formale della determina a contrarre oggetto di prova.

L’erronea valutazione dell’elaborato sia sotto il profilo del corretto inquadramento normativo, che rispetto agli ulteriori parametri di valutazione ha gravemente ridotto la valutazione complessiva della prova scritta della ricorrente, negandole almeno 5 punti con la conseguente impossibilità di raggiungere la sufficienza.

B) In particolare e nello specifico è opportuno considerare che la traccia della seconda prova era la seguente:

“Nell’ambito dell’autonomia negoziale un’istituzione scolastica intende procedere all’acquisto di materiale destinato a un laboratorio della scuola per un valore pari a euro 45.000,00.

Il candidato illustri il quadro normativo di riferimento con particolare riguardo alle disposizioni previste dal regolamento di contabilità e, dopo aver individuato gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e le fasi contabili propedeutiche per l’avvio della procedura, predisponga la determina a contrarre”.

Ora è evidente che sia per la prima prova, precisamente al quesito n. 2 che riguardava il medesimo oggetto della prova tecnico pratica, che per la seconda era privilegiato il criterio di valutazione relativo all’*“inquadramento normativo”*.

La ricorrente in entrambe gli elaborati di ciascuna prova evidenziava che le fonti che regolano l’autonomia e la capacità negoziale delle ii.ss. sono rappresentate dal d.i. 129/2018 e dal d.lgs. 50/2016.

Pur avendo, quindi, individuato le stesse fonti, la medesima Commissione esaminatrice ha valutato diversamente quello stesso criterio assegnando:

“inquadramento normativo” – prima prova: voto 2/2 (punteggio massimo) = valutazione “ottima”;

“inquadramento normativo” – seconda prova: voto 5/8 = valutazione “lacunosa”.

Quindi lo stesso inquadramento normativo veniva valutato in data 5.3.20 “ottimo” e in data 26.5.20 “lacunoso”.

L’elaborato della seconda prova con riferimento alla redazione della determina a contrarre si rifaceva alle note contenute nel c.d. quaderno MIUR nel giugno 2019 con allegati recanti proprio i modelli di determina che devono essere utilizzati uniformemente dalle scuole.

Quindi la ricorrente nel redigere **la determina in forma semplificata** aveva seguito i citati modelli e la disciplina contenuta nel dlgs 50/16 ed esplicitata, viste le recenti modifiche, nel quaderno miur.

Nello specifico si riportavano le norme di riferimento prima e dopo lo sblocca cantieri chiarendosi che:

La norma di riferimento (che disciplina le fasi delle procedure di affidamento) è

rappresentata dall'art 32 comma 2 il quale prima della modifica prevedeva che:

*“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. **Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti**”.*

Sul comma in questione è intervenuto l'art. 1, comma 20, lettera f), della legge n. 55 del 2019) il quale ha apportato delle rilevanti modifiche. Difatti il testo attuale prevede che:

*“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. **Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti**”.*

DUNQUE È EVIDENTE CHE PRIMA DELLA RIFORMA LA C.D. DETERMINA IN FORMA SEMPLIFICATA RAPPRESENTAVA UNA “VIA” ASTRATTAMENTE PERCORRIBILE SOLO NEL CASO DI CUI ALL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A). IN SEGUITO ALLA RIFORMA, INVECE, TALE DETERMINA PUÒ ESSERE ADOTTATA ANCHE NEL CASO DI CUI ALL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B).

Altra norma di riferimento è rappresentata dall'art. 36 cod. app. che ha subito delle modifiche. Difatti ante riforma esso prevedeva che: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione

diretta;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, **mediante procedura negoziata ...**".

In seguito alla riforma la norma prevede che "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, **mediante affidamento diretto** previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati".

Dunque è evidente che (diversamente da quello che accadeva prima del c.d. "sblocca cantieri") anche per gli affidamenti di importo superiore a 40.000 euro la stazione appaltante può procedere mediante affidamento diretto attraverso una determina in forma semplificata ex art. 32.

Nel caso proposto dalla traccia (affidamento di forniture per importo pari a 45.000), quindi, l'istituzione scolastica ben poteva procedere all'affidamento diretto mediante determina in forma semplificata.

Il tutto come riportato nello Schema miur sulle Modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture pag.15/16 quaderno miur.

Pagg 22/23 quaderno miur "*la scelta dello strumento di acquisizione deve essere effettuata in relazione all'importo della procedura: in particolare: Per le procedure di importi pari o superiori a 40.000,00 e inferiore a 144.000,00 euro (per servizi o forniture) e a 150.000,00 (per lavori), le istituzioni scolastiche sono tenute a formulare una **Richiesta di Offerta** con consultazione ove esistenti di almeno 5 operatori economici per i servizi e le forniture e di valutazione di almeno tre preventivi per i lavori*".

Pag. 34 quaderno miur: “a seguito dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto sblocca cantieri, il dirigente scolastico può adottare la determina a contrarre, in forma semplificata ai sensi dell’art 32, comma 2 del dlgs 50/2016. In tal caso la determina deve contenere, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti”.

Ne consegue l’eccesso di potere per manifesta irragionevolezza della valutazione resa, quantomeno, perché il giudizio non può essere ritenuto insufficiente se ricalca gli schemi di delibere indicate nei quaderni MIUR e di conseguenza va ritenuto più che sufficiente rispetto ai criteri di valutazione individuati dal MIUR.

Invero, risulta incomprensibile il percorso motivazionale seguito dalla Commissione di concorso, nell’assegnazione dei punteggi, rispetto ai criteri di valutazione, in relazione ai quali il giudizio reso appare evidentemente in contraddizione.

Sulla conformità della valutazione degli elaborati rispetto ai criteri di correzione, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che: “nel rispetto dei principi generali dell’imparzialità dell’azione amministrativa con l’effettuata predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove scritte, **non ha consentito poi con il giudizio sintetico espresso nella correzione dell’elaborato di poter verificare ex post la correttezza dell’iter logico seguito dalla Commissione medesima per pervenire all’attribuzione del punteggio, attesa la mancata corrispondenza del giudizio sintetico espresso nella correzione dell’elaborato con i predeterminati criteri valutativi, risultando così opaco ed incomprensibile il punteggio numerico attribuito**” (TAR Lazio di Roma, sez. I Quater, Sent. N. 8606/2018).

II. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI OGGETTIVITÀ ED IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

La valutazione dell’elaborato della ricorrente è frutto di una procedura di correzione, affetta da un grave vizio di contraddittorietà e disparità di trattamento, connesso alla fase di correzione svolta dalla stessa unica Commissione che ha corretto tutte le prove, ma che ha, manifestamente, cambiato metro di valutazione tra un candidato e l’altro, anche in considerazione del fatto che in alcune sedute di correzione la Commissione ha corretto un numero di elaborati estremamente maggiore ed in un periodo di tempo

ridotto rispetto ad altre dove in periodi di tempo più lunghi è stato valutato un numero inferiore di elaborati.

Ciò fa desumere una disparità di trattamento e si rende, pertanto, necessaria l'acquisizione in giudizio degli elaborati scritti relativi alla II° prova scritta di candidati che hanno raggiunto la sufficienza (21/30), al fine di compararli all'elaborato della ricorrente e dare prova della disparità di trattamento posta in essere dalla Commissione in sede di valutazione degli elaborati.

Per costante giurisprudenza il candidato ha il diritto ad accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale e non vi sono limiti ai documenti ostensibili, essendo noto che le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza e tutela dei terzi, posto che i concorrenti prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura escono dalla sfera personale dei partecipanti (*T.A.R. Lazio sez. III - Roma, 10/09/2013, n. 8199*);

Il candidato, altresì, ha titolo ad accedere ai documenti della procedura concorsuale senza attendere la conclusione della medesima, senza bisogno, cioè, che la lesione si faccia concreta e con essa l'interesse all'impugnazione diventi attuale, in quanto egli è comunque titolare di un interesse autonomo alla conoscenza dei predetti atti (*Consiglio di Stato sez. VI - 21/05/2009, n. 3147*).

Sicché, ci si riserva di produrre motivi aggiunti all'esito del deposito della documentazione richiesta, ferma restando la censura di cui al presente motivo.

III. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DI CUI ALL'ART 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO DEI FATTI. MOTIVAZIONE ILLOGICA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA.

Si rileva l'estrema ingiustizia dell'esclusione della ricorrente dal concorso, essendo il suo elaborato correttamente formulato.

È, infatti, oscuro il percorso motivazionale che ha indotto la Commissione alla attribuzione del punteggio assegnato alla ricorrente, risultando lo stesso chiaramente incongruo rispetto ai citati criteri di valutazione e, pertanto, frutto di un procedimento valutativo affetto da manifesta irragionevolezza.

Inoltre, si evidenzia che la differenza tra il punteggio complessivamente attribuito alla seconda prova della ricorrente (16/30) e il punteggio minimo sufficiente (21/30), appare

palesemente ingiustificato rispetto al contenuto dell'elaborato il quale avrebbe sicuramente meritato la **sufficienza**.

Per pacifica giurisprudenza l'attribuzione del punteggio numerico alle prove concorsuali è reputato sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione delle valutazioni espresse dalla Commissione di concorso, tuttavia l'impossibilità nel comprendere il percorso motivazionale seguito dalla Commissione di concorso nella assegnazione dei punteggi è vizio idoneo a determinarne l'annullamento.

Del resto la commissione giudicatrice non ha evidenziato rispetto all'elaborato della ricorrente nessun errore di carattere formale o sostanziale che giustifichi il punteggio assegnatole, trincerandosi dietro il principio della insindacabilità delle valutazioni amministrative connotate da discrezionalità tecnica.

Sebbene la sussistenza dei limiti posti al sindacato giurisdizionale in ordine alle valutazioni delle Commissioni di concorso, nel caso di specie si ritiene che la gravità dei vizi, che appaiono palesemente evidenti, giustifichi l'annullamento della valutazione negativa e la conseguente ripetizione delle operazioni di correzione dell'elaborato da parte di commissione concorsuale in diversa composizione.

ISTANZA DI MISURE CAUTALARE

Il *fumus* emerge dai motivi di ricorso.

In riferimento al *periculum*, si evidenzia che il danno grave ed irreparabile deriverà alla ricorrente dall'esclusione dalla prova orale, che **ha avuto inizio il 29/6/2020 e ad oggi è in corso di espletamento** secondo il calendario pubblicato sul sito dell'USR Lombardia, per cui si chiede **l'ammissione con riserva alla prova**, anche a fronte del principio che vuole salvaguardare la più ampia partecipazione dei candidati ai procedimenti selettivi.

Ciò in quanto **la rapida conclusione della procedura concorsuale e l'inibizione alla partecipazione alla fase della prova orale è potenzialmente idonea ad escludere definitivamente la possibilità di poter conseguire il bene della vita in contesa.**

In più, sotto il profilo del bilanciamento degli interessi va sottolineato che in Lombardia sono stati ammessi alle prove orali un numero molto inferiore di candidati rispetto ai posti messi a concorso, precisamente 207 candidati ammessi agli orali e 451 posti messi a bando, l'ammissione con riserva della ricorrente alla prova orale del concorso **non** comporterebbe alcun pregiudizio né all'interesse pubblico né a quello degli stessi candidati ammessi.

Inoltre si evidenzia che su questione identica alla presente TAR Piemonte con le ordinanze nn. 334/2020 e 333/2020 ha concesso l'ammissione con riserva richiesta,

ritenendo **indubbio, nei confronti della parte ricorrente, il periculum in mora connesso alla sua esclusione dall'ulteriore partecipazione alle prove concorsuali.**

Ferma restando, nell'auspicata ipotesi di accoglimento nel merito del presente ricorso, la necessaria ricorrezione della seconda prova scritta della ricorrente da parte di una diversa Commissione composta sulla base della normativa di riferimento (art. 9 del DPR 487/1994 e art. 16 del DM 129/2005).

ISTANZA DI ABBREVIAZIONE TERMINI EX ART. 53 C.P.A.

Si fa istanza ai sensi dell'art. 53 CPA, affinché S. E. il Presidente del Tribunale conceda l'abbreviazione dei termini previsti per la fissazione della camera di consiglio, stante la rilevata urgenza ed in ragione del fatto che il rispetto dei termini minimi tra notifica del ricorso e la prossima udienza di camera di consiglio del 28 luglio 2020 non consentirebbe alla ricorrente di partecipare alle prove orali, **iniziate il 29/6 ed ad oggi in corso di espletamento.**

Si chiede, pertanto, l'abbreviazione dei termini per poter discutere la domanda cautelare collegiale alla **Camera di Consiglio in data 28/7/2020**, considerato che **la successiva udienza si terrà al termine delle prove alle quali si chiede di essere ammessi con riserva**, onerando la scrivente difesa della notifica del decreto di abbreviazione dei termini.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si fa istanza ai sensi dell'art. 46, comma 2, CPA, affinché codesto on.le TAR ordini all'USR per la Lombardia di produrre in giudizio: almeno 5 elaborati di candidati che hanno raggiunto la sufficienza (21/30) alla seconda prova scritta del concorso in parola al fine di poter verificare eventuali disparità di trattamento poste in essere dalla Commissione in sede di valutazione.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI

PROCLAMI

Si fa istanza affinché codesto On.le TAR, in ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla fase delle prove orali del concorso DSGA per la Lombardia, conceda l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 cpa e 151 cpc con pubblicazione degli atti processuali sul sito web del MIUR.

P.Q.M.

Si chiede che l'On.le TAR, in accoglimento del presente ricorso e previa adozione di misure cautelari, pronunci l'annullamento e/o disapplicazione degli atti impugnati, meglio indicati in epigrafe e per i motivi esposti in narrativa. Con condanna

